



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 16421 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 e promossa

da

Fallimento Ferrorottami dei Fratelli Gorini srl con l'avv. Giuliano Rizzardi

ATTORE

contro

Mantovana Servizi srl con l'avv. Lorenzo Tizzi

CONVENUTA

Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 15.7.2021.

Fatto e diritto.

Il Fallimento Ferrorottami dei F.lli Gorini srl conveniva in giudizio la società Mantovana Servizi srl ed esponeva che, con sentenza del 9.6.2017, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento della società Ferrorottami; che la declaratoria era stata preceduta dal deposito di domanda di concordato preventivo avvenuto in data 24.5.2016; che la procedura di concordato era stata dichiarata estinta in data 18.6.2016; che in data 12.6.2015 la società Ferrorottami aveva venduto alla Mantovana Servizi srl un trattore e due semirimorchi per la somma di € 42.700,00; che, poiché l'acquirente era a sua volta debitore della somma di € 38.581,40, le parti avevano compensato i rispettivi crediti.



Tutto ciò premesso, parte attrice, qualificata l'operazione come estinzione anomala del debito, chiedeva la revoca della datio in solutum e la condanna della convenuta al pagamento di € 38.581,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

L'istante allegava che sia il trattore che i semirimorchi erano stati venduti a terzi e chiedeva, quindi, la condanna della resistente al pagamento del credito estinto attraverso la datio in solutum.

Parte convenuta eccepiva che il termine decadenziale per l'esperimento dell'azione revocatoria decorresse dalla data del deposito della domanda del concordato in bianco e che, pertanto, l'azione fosse improponibile.

La resistente deduceva, poi, che nel caso in esame la consecutio tra le due procedure non fosse presente e che, pertanto, l'art. 69 bis l.f. non potesse trovare applicazione.

Parte convenuta, nel merito, sosteneva di non avere avuto alcuna conoscenza dello stato di insolvenza della società Ferrorottami e che l'operazione commerciale posta in essere dovesse essere qualificata come regolare compravendita con compensazione del prezzo e non come datio in solutum.

In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 15.7.2021.

Il secondo comma dell'art. 69 bis della legge fallimentare dispone che "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento i termini di cui agli articoli 64, 65, 67 primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

Parte convenuta ha sostenuto che la norma troverebbe applicazione solamente nel caso in cui la società proponente venisse effettivamente ammessa alla procedura di concordato e fosse successivamente dichiarata fallita.

La tesi non ha alcun fondamento, atteso che la norma non distingue in alcun modo l'ipotesi in cui la domanda di concordato sia rinunciata o ritenuta inammissibile da quella in cui il concordato sia ammesso e non venga successivamente omologato.

La giurisprudenza che si è occupata della fattispecie ha, invece, affermato che la retrodatazione non può operare quando l'insolvenza posta alla base della



dichiarazione di fallimento non sia quella sussistente alla data del deposito della domanda di concordato (vedi Cass. 9290/2018)

Questa ipotesi si può verificare quando, dopo che la domanda di concordato sia rinunciata o respinta, l'impresa continui a svolgere la propria attività tipica e riesca a recuperare la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni.

In questo caso, la successiva dichiarazione di fallimento sarebbe fondata su di una successiva e diversa insolvenza che nulla avrebbe a che vedere con l'insolvenza precedente.

Non sono presenti in atti elementi che possano far ritenere che l'originaria insolvenza fosse stata eliminata attraverso operazioni sul capitale o grazie agli utili prodotti dall'attività di impresa.

Dai documenti prodotti si evince che la società fallita era stata attinta da pignoramenti nel novembre 2015.

Gli elementi sopra indicati consentono di ritenere dimostrato che l'insolvenza, che ha determinato la dichiarazione di fallimento, fosse già esistente alla data della presentazione della domanda di concordato.

Di conseguenza, ai sensi dell'art 69 bis l.f., poiché la domanda di concordato è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 24.5.2016, l'atto estintivo per cui è causa risulta posto in essere nell'anno anteriore ed è, dunque, revocabile.

La tesi della resistente secondo cui il termine decadenziale per proporre l'azione revocatoria decorrerebbe dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato non è condivisibile, considerato che solamente la dichiarazione di fallimento consente di esperire la domanda revocatoria ex art. 67 l.f..

Venendo al merito della vicenda, va ricordato che, in data 28.11.2014, la società Ferrorottami aveva acquistato, dalla Mantovana Servizi srl, metalli ferrosi per € 47.069,61.

Il prezzo avrebbe dovuto essere pagato entro il 15.1.2015.

Parte acquirente si limitava a pagare una parte del dovuto, così che la società Mantovana Servizi srl rimaneva creditrice della somma di € 38.581,40.



In data 15.7.2015, la debitrice vendeva alla propria creditrice un trattore e due semirimorchi per € 42.700,00.

Con tale vendita la società Ferrorottami estingueva per compensazione i crediti della convenuta per l'importo di € 38.581,40, di cui alla fattura n. 121189/C del 28.11.2014, crediti scaduti in data 15.1.2015 (vedi dichiarazione 15.6.2021 doc. 8).

Ritiene questo giudicante che il contratto non fosse finalizzato allo scambio di un bene a fronte del pagamento del corrispettivo (compravendita), ma, piuttosto, ad estinguere un debito pregresso mediante il trasferimento al creditore di un bene del debitore.

Difatti, parte venditrice era debitrice di una ingente somma da molti mesi; la ricevuta bancaria emessa era ritornata insoluta e non vi è traccia documentale in atti della concreta possibilità della debitrice di far fronte al proprio debito mediante un pagamento in denaro.

Parte convenuta, infatti, ha solo affermato che il mancato pagamento fosse stato causato da un disguido momentaneo, ma, al riguardo, non ha fornito elementi concreti di riscontro.

Ritiene il giudicante che la società Ferrottami, se non si fosse trovata nell'impossibilità di far fronte al proprio debito, avrebbe sicuramente pagato la somma ancora dovuta di € 38.581,40, tenuto conto che detta somma avrebbe dovuto essere corrisposta già in data 15.1.2015 e che non si comprende quale disguido avrebbe potuto impedire al debitore di eseguire il pagamento per cinque mesi.

Un ritardo così considerevole nel pagamento di una cifra significativa, tenuto anche conto che nel giugno del 2015 la debitrice non avrebbe provveduto a pagare il dovuto ma avrebbe venduto al proprio debitore merce con compensazione parziale del prezzo, sembra manifestazione di quell'insolvenza che per presunzione di legge era già sussistente in quel periodo.

Difatti, tenuto conto che la domanda di concordato è stata depositata in data 24.5.2016, si deve presumere che nel 2015 la società Ferrorottami fosse già insolvente.



La vendita e la successiva stipulazione dell'accordo compensativo costituiscono, congiuntamente considerati, una "datio in solutum", con cui la società insolvente ha estinto la propria obbligazione mediante la cessione di un bene di valore superiore al proprio debito.

Parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 38.581,40, oltre rivalutazione e interessi.

Nel caso di datio in solutum il soccombente nell'azione di revocatoria fallimentare è tenuto a restituire i beni oggetto dell'atto inefficace oppure, qualora detti beni siano stati alienati a terzi, come in questo caso, a corrispondere l'equivalente pecuniario secondo il valore che i beni avevano all'atto della stipula.

Poiché i beni in questione erano stati venduti dalla società Ferrorottami al prezzo di € 42.700,00, il fallimento avrebbe potuto chiedere il pagamento di detta somma.

Il fallimento, invece, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 38.581,40, oltre rivalutazione e interessi.

La società Mantovana Servizi srl ha contestato la spettanza della rivalutazione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che " poiché in ipotesi di esperimento dell'azione revocatoria per i casi di cui al primo comma dell'art. 67 della legge fall., come per quelli di cui al secondo comma dello stesso decreto, l'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare, l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta. Ne consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, e il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di danaro, oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore allegghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito" (Cass.n. 887/2006; vedi Cass. 12736/2011; Cass. 12850/2018).



Poiché parte attrice non ha allegato la sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma c.c., devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in € 545,00 per spese e in € 7.254,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,

revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n°2 1.f. la vendita di beni mobili, descritta in atto di citazione, effettuata dalla poi fallita in favore della convenuta, e, poiché detti beni non sono più della disponibilità della convenuta, condanna quest'ultima al pagamento di € 38.581,40, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo; condanna la società convenuta a rifondere al Fallimento attore le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 16.11.2021.

Il Giudice

Dott. Gianluigi Canali

